

**Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 (BUR n. 13/2005)
(Novellazione) – Testo storico**

**RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DELLA LEGGE
REGIONALE 27 GIUGNO 1996, N. 17 “PIANO FAUNISTICO
VENATORIO REGIONALE (1996- 2001)”**

Art. 1 - Rideterminazione dei termini.

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 6 agosto 2004, n. 14, è rideterminata al 31 gennaio 2006.

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.